

vare un interesse sulla somma, da essi contribuita all'atto della fondazione della Cassa, e questo divieto è già stabilito all'articolo 3.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Va bene: ma il direttore, secondo il concetto della Commissione, ha diritto ad un compenso annuo?

Carmino, relatore. Sì.

Presidente. L'onorevole Cambray-Digny ha facoltà di parlare.

Cambray-Digny. Il dubbio che ho esposto si fondava appunto sulla disposizione dell'articolo 3; la formola proposta dal Ministero nell'articolo 8, che ora diventa 7, l'avrebbe escluso. Ma, ad ogni modo, io non insisto, avendo l'onorevole relatore dichiarato che il concetto della Commissione non è stato quello, che io dubitavo dovesse risultare da quella formola.

Quando questa dichiarazione sia confermata dall'onorevole ministro, io non proporrò un emendamento.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Grimaldi, ministro di agricoltura, e commercio. In quanto al dubbio sollevato dall'onorevole Cambray-Digny, non esito a confermare quanto ha già detto il relatore.

Quanto poi, al mio amico Maggiorino Ferraris, gli osservo che non vi è una ragione assoluta, per escludere quel che egli dice. Se i sindaci fanno buona prova nelle Società, non vi sarebbe ragione perchè non potessero adottarsi anche nelle Casse di risparmio, quantunque, ripeto, fra le due cose vi sia diversità. Ma, da parte del Governo e della Commissione si è avuto il concetto di allontanarsi, il meno possibile, dallo *statu quo*, di astenersi, più che sia possibile, dal turbare gli interessi collegati con le Casse di risparmio esistenti; e quindi, avendo osservato che la istituzione dei sindaci è in pochissime Casse, mentre la maggioranza non li ha, non parve conveniente, tanto al Governo, quanto alla Commissione, d'imporla in questa legge. Però non è vietato negli statuti d'inserire anche la clausola, che riguarda i sindaci. Noi nella legge determiniamo le norme principali ed organiche; gli statuti non possono allontanarsi da queste; ma, poi, per tutt'altro vi è una certa larghezza.

Io non credo che sia vietato ad una Cassa di risparmio di là da venire, o ad una Cassa di risparmio esistente che modifichi i suoi Statuti, di creare anche i sindaci; ma, in ogni modo, il determinarlo nella legge come norma generica,

non credo sia opportuno, e non mi pare che l'onorevole mio amico Ferraris ne abbia fatta proposta speciale.

Presidente. Non essendovi alcuna proposta, rileggo e pongo a partito l'articolo 7.

“ Art. 7. È vietato agli amministratori delle Casse di risparmio di partecipare agli utili e di ricevere compenso. È parimenti vietato agli amministratori e ai direttori delle Casse di risparmio di contrarre obbligazioni con l'Istituto che amministrano o dirigono. ”

(È approvato).

“ Art. 8. I libretti di risparmio rilasciati al depositante al tempo del primo versamento sono nominativi, al portatore, o nominativi ma pagabili al portatore. Quelli al portatore possono avere la indicazione di un nome. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Favale.

Favale. Io desidero solamente di domandare uno schiarimento. In questo articolo si parla di libretti nominativi, o al portatore o nominativi ma pagabili al portatore. Ora io osservo che vi è una quarta specie di libretti; vi sono cioè dei libretti i quali sono effettivamente nominativi, ma non portano nel libretto l'iscrizione del nome del titolare; ma questa iscrizione sta invece nei registri dell'amministrazione. È un sistema questo che torna ad utile ed a garanzia dei titolari, perchè così si evitano spesso molte questioni in famiglia, ed inoltre questo sistema serve di garanzia per l'amministrazione, e fa sì che si rende assai difficile che avvengano pagamenti irregolari.

Ciò posto io vorrei domandare se per questa specie di libretti, che sono effettivamente nominativi, ma che non portano sul libretto stesso l'iscrizione del nome del titolare non occorra una speciale dichiarazione nella legge, ovvero sia inteso che in conformità degli statuti vigenti si considerino e si riconoscano senz'altro come veramente nominativi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Carmino, relatore. Alla Commissione pare che quella categoria di libretti accennata dall'onorevole Favale possa essere senza dubbio compresa sotto la denominazione di libretti nominativi. Certo, in via generale, sembra che il libretto nominativo debba portare l'indicazione del nome; ma se i regolamenti di certe Casse dispongono che pur non essendovi l'indicazione del nome nel libretto, quest'indicazione debba essere fatta sui registri dell'amministrazione, pare alla Commissione